

**Accordo per la realizzazione del progetto “Interventi a sostegno del servizio civile nel territorio regionale del Veneto nel periodo 2022-2023”**

tra

la Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), avente codice fiscale 80007580279, partita iva 02392630279 e sede a Venezia in Dorsoduro 3901, rappresentata da..., che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, sulla base di quanto disposto con..., in appresso, per brevità, denominata “Regione”,

e

l’Associazione Regionale Comuni del Veneto (A.N.C.I. Veneto), avente codice fiscale 80012110245 e sede a Selvazzano Dentro (PD) in via Cesarotti 17, rappresentato da..., in qualità di rappresentante legale.

Premesso che, con la deliberazione numero... del..., la Giunta Regionale ha approvato lo schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente accordo ha per oggetto il supporto, l’integrazione del servizio e l’individuazione di forme di coordinamento per l’attuazione di interventi a favore del servizio civile nel territorio regionale del Veneto, nell’ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’art. 10 della legge regionale n. 18 del 18 novembre 2005 “Ufficio per il Servizio civile regionale”.

Articolo 2 - Impegni di A.N.C.I. Veneto

A.N.C.I. Veneto dovrà garantire competenze in riferimento alle funzioni e ai compiti amministrativi (di cui all’art. 10 della legge regionale n. 18 del 18 novembre 2005 “Ufficio per il Servizio civile regionale”), con particolare riferimento alle seguenti attività:

1. dare supporto tecnico/operativo riferito alle attività dell’Ufficio regionale per il Servizio Civile;
2. sostenere e rafforzare l’operatività dell’Ufficio regionale per il Servizio Civile, per offrire un adeguato servizio di assistenza agli enti di Servizio civile e ai volontari coinvolti dall’iniziativa;
3. dare supporto tecnico/operativo al monitoraggio sull’andamento degli interventi nel territorio regionale;
4. assicurare l’aggiornamento e lo sviluppo delle funzionalità del software dedicato “Piattaforma Servizio Civile Veneto”, destinato alla gestione dei flussi di dati utili alla gestione dei progetti e al monitoraggio a livello territoriale.

A tal fine, A.N.C.I. Veneto si avvarrà di numero 2 risorse umane con orario di lavoro di 36 ore settimanali ciascuna, di inquadramento livello “C”, secondo il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali” del 21 maggio 2018, avente i seguenti requisiti minimi di istruzione e di esperienza professionale:

1. Diploma di laurea triennale appartenente alle seguenti classi:
 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L-36);
 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (classe L-37);
 - Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19);
 - Scienze sociologiche (classe L-40);
 - Scienze della comunicazione (classe L-20);
 - Lettere (classe L-10).
2. Esperienza di 1 anno di servizio civile (nazionale e/o regionale).

Le 2 risorse umane saranno coinvolte, in affiancamento al personale regionale, in compiti essenzialmente tecnici e di ausilio amministrativo, in funzione esecutiva delle direttive provenienti dall’Ufficio regionale Servizio Civile.



694c2687



L'articolazione dell'orario settimanale sarà definito concordemente dalla Regione e da A.N.C.I. Veneto, sulla base delle esigenze rappresentate dalla Regione.

L'organizzazione dell'azione di supporto, in linea di massima, potrà svolgersi come segue:

- presso la sede della Regione del Veneto, in particolare la Direzione Servizi Sociali, Ufficio Servizio Civile (Rio Novo Dorsoduro 3493 – Venezia), per almeno il 90% dell'impegno orario previsto;
- presso la sede di Anci Veneto (Via Cesarotti, 17 – Selvazzano Dentro PD), per non oltre il 10% dell'impegno orario previsto.

Articolo 3 - Impegni della Regione

La Regione fornirà tutti i dati necessari alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, in particolare metterà a disposizione ogni elemento di valutazione in possesso dell'Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile" - Ufficio regionale per il Servizio Civile della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale e curerà, col supporto tecnico di A.N.C.I. Veneto, tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, in base ad una concorde analisi della Regione e di A.N.C.I. Veneto.

Articolo 4 - Responsabili del coordinamento delle attività

I responsabili designati per il coordinamento delle attività sono:

- per la Regione, il Direttore dell'Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile" della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale o suo delegato;
- per A.N.C.I. Veneto, il Direttore A.N.C.I. Veneto o suo delegato.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dell'importo assegnato

1. La Regione trasferirà ad A.N.C.I. Veneto la somma di euro 90.000,00 in unica soluzione previa comunicazione di avvio effettivo delle attività nel corrente esercizio.
2. A.N.C.I. Veneto è tenuta, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, alla presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella concessa dalla Regione, A.N.C.I. Veneto sarà tenuta alla restituzione della maggiore erogazione.
4. Ai fini della rendicontazione, le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di supporto al funzionamento dell'Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile" - Ufficio regionale per il Servizio Civile, con le seguenti caratteristiche:
 - strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;
 - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data del termine del progetto;
 - documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
 - se inerenti ai costi indiretti, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati (ivi compresi amministrazione e management, costi ordinari per attività di segreteria).
5. Vista la natura della collaborazione condivisa tra due enti pubblici e ricadente negli scopi istituzionali dei due enti, s'intende che l'attività in oggetto è al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del comma quarto dell'articolo 4 del decreto numero 633 del 26.10.1972 del Presidente della Repubblica.

Articolo 6 - Risultati, proprietà degli elaborati e riservatezza

1. I risultati dell'attività saranno patrimonio comune della Regione e di A.N.C.I. Veneto e potranno essere utilizzati per le rispettive finalità d'istituto.
2. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovrà avvenire con l'indicazione sia della Regione che di A.N.C.I. Veneto.
3. La Regione e A.N.C.I. Veneto si impegnano ad osservare e a far osservare, ai loro rispettivi collaboratori, l'obbligo di non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale quali, ad esempio, informazioni tecnico-amministrative e operative, progetti presenti e futuri, strategie o, comunque, informazioni che, nel momento della divulgazione, non siano ancora di pubblico dominio.

Articolo 7 - Durata

1. Il programma di lavoro avrà la durata di 12 mesi e decorre dalla data della sottoscrizione dell'accordo.



2. Il presente accordo potrà essere prorogato di 6 mesi, nel caso in cui ciò, con parere debitamente motivato, sia concordemente ritenuto necessario e utile dai responsabili del coordinamento delle attività della Regione e di A.N.C.I. Veneto, senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto, oltre a quelli di cui all'articolo 5.

Articolo 8 - Responsabilità nei confronti di terzi

1. A.N.C.I. Veneto esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente accordo.
2. La Regione e A.N.C.I. Veneto prendono atto che gli obblighi previsti dal decreto-legislativo 9.4.2008, numero 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" gravano sull'ente ospitante per quanto riguarda il personale che si trovasse presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo.

Articolo 9 - Recesso

1. Qualora l'attuazione dell'accordo dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità definite, A.N.C.I. Veneto si impegna ad eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata, sarà fissato dalla Regione.
2. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'importo di cui all'articolo 5, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso ad A.N.C.I. Veneto, il presente accordo è risolto di diritto.
4. Il recesso della Regione non avrà effetto per la somma già erogata ed utilizzata da A.N.C.I. Veneto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.
2. In pendenza del giudizio, le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi previsti nel presente accordo.

Articolo 11 - Spese di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.

Articolo 13 - Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, di cui al Decreto-Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, in particolare, rispettivamente, dell'articolo 24 e articolo 1.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia e ai regolamenti delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
il Direttore
dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori,
Giovani e Servizio civile

Per A.N.C.I. Veneto
Il Rappresentante legale



694c2687

